

Conto alla rovescia per chi lascia

Possibile anche chiedere di restare in servizio fino ai 70 anni

DI NICOLA MONDELLI

■ I TERMINI PER DOCENTI

Scattano le procedure per andare in pensione. I docenti, il personale educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario, nonché i dirigenti scolastici orientati a presentare la domanda di collocamento a riposo con effetto dall'1/9/2007 trovano nel decreto ministeriale n. 67 del 6 novembre e nella circolare ministeriale n. 68 del 9 novembre le disposizioni per le cessazioni dal servizio, nonché i provvedimenti in materia di quiescenza, compresa la trattazione delle domande di riscatto, computo, ricongiunzione e sistemazione contributiva.

Decreto e circolare stabiliscono termini e modalità per la presentazione della domanda di collocamento a riposo per compimento del 40esimo anno di servizio, di dimissioni volontarie, di trattenimento in servizio ai sensi dell'articolo 509, commi 2, 3 e 5 del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297, nonché di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico purché ricorrano le condizioni previste dal decreto del ministro per la funzione pubblica 29 luglio 1997 n. 331.

La sola novità di una certa rilevanza riguarda il termine di presentazione della domanda di permanenza in servizio dei dirigenti scolastici.

Il termine finale per la presentazione della domanda da parte dei docenti e del personale educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario è stato confermato al 10 gennaio 2007.

Il termine del 10 gennaio vale anche per coloro che manifestino la volontà di cessare prima della data finale prevista da un precedente provvedimento di permanenza in servizio oltre il 65esimo anno di età e per coloro che chiedono la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno e tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico.

Entro la medesima data gli interessati avranno peraltro la facoltà di revocarla se presentata in precedenza.

La domanda e l'eventuale revoca devono essere indirizzate alla scuola di titolarità (tramite la scuola di servizio se diversa da quella di titolarità).

■ DISPOSIZIONI RELATIVE AI DIRIGENTI SCOLASTICI

La cessazione dal servizio dei dirigenti scolastici è invece disciplinata dagli articoli 27 e seguenti del contratto 11 aprile 2006. La risoluzione del rapporto di lavoro avviene automaticamente al verificarsi della condizione del limite massimo di età (65 anni) e opera a decorrere dal 1° settembre successivo al verificarsi della suddetta condizione. Qualora l'interessato chieda



di permanere in servizio oltre tale età, usufruendo di uno dei benefici di cui all'articolo 509, commi 2, 3 e 5 del decreto legislativo 297/1994, dovrà farne esplicita istanza entro il 31 dicembre precedente il collocamento in pensione per il compimento del 65esimo anno di età. In precedenza tale termine era fissato al 10 gennaio.

Salvo i casi di risoluzione consensuale, di risoluzione automatica del rapporto di lavoro e di recesso per giusta causa, la domanda di cessazione del rapporto di lavoro dei dirigenti scolastici, avente effetto dal 1° settembre, è sottoposta ai termini di preavviso indicati nell'articolo 32 del citato contratto e cioè:

a) otto mesi per i dirigenti con anzianità in servizio fino a due anni;

b) ulteriori 15 giorni per ogni successivo anno di anzianità fino a un massimo di altri quattro mesi di preavviso.

I predetti termini sono ridotti a un quarto in caso di recesso del dirigente. Il periodo di preavviso è computato nell'anzianità lavorativa a tutti gli effetti.

■ TRATTENIMENTO IN SERVIZIO FINO AI 70 ANNI

L'ultima modifica rispetto alla disposizioni impartite nel 2005 attiene ai motivi per chiedere il trattenimento in servizio non oltre il 70esimo anno di età. Sono confermati quelli previsti dai commi 2 e 3 dell'articolo 509 del decreto legislativo 297/1994. Non lo sono più, invece, quelli previsti dall'articolo 1-quater della legge 27 luglio 2004 n. 186, in quanto il predetto articolo è

stato abrogato dall'articolo 33 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223.

■ GLI ADEMPIMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA

Dopo il 10 gennaio le domande di cui sopra, se non revocate entro la predetta data, dovranno tempestivamente essere rimesse, da parte delle scuole, ai competenti Centri servizi amministrativi e alle sedi provinciali dell'Inpdap.

Anche per il corrente anno scolastico, precisa la circolare ministeriale n. 68, sono i Csa che devono accertare la sussistenza o meno dei requisiti per il diritto alla pensione.

Qualora ne venisse accertata la non sussistenza, i dirigenti del Csa lo devono comunicare entro il 1° marzo 2007 agli interessati i quali, entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione, hanno la facoltà di ritirare la domanda di dimissioni volontarie.

I Csa, si legge infine nella circolare n. 68, possono provvedere all'inserimento dei dati degli interessati, da inviare all'Inpdap tramite il sistema informatico, appena dispongono di tutti gli elementi necessari per la definizione della posizione pensionistica e previdenziale degli stessi, senza attendere la scadenza fissata per le operazioni di mobilità per ogni ordine di scuola. (riproduzione riservata)

I - continua